





VIDEOCOMMENTO

IN HOUSE E PARTECIPATE

LE NORME DEL DLGS 175/2016



https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/

https://www.youtube.com/user/simonechiarelli

Titolo Le società a partecipazione pubblica

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

IL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N.175

EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

IL DECRETO

AMBITO OGGETTIVO

SI APPLICA ALLA **COSTITUZIONE** DI SOCIETÀ DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, NONCHÉ ALL'**ACQUISTO** E ALLA **GESTIONE** DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ A TOTALE O PARZIALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA DIRETTA O INDIRETTA.

LE REGOLE

Il comma 3 prevede che: «per quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e (in leggi speciali) e le norme generali di diritto privato ».

Si richiama un principio già dettato dal legislatore v. articolo 4, comma 13, d.l. 95/2012

Restano ferme:

a. specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse; RINVIO A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.

b. le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a **enti associativi** diversi dalle società e a **fondazioni**.

Dlgs. n. 175/2016 – «Testo unico sulle Società a partecipazione pubblica» – Tusp

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini dell'applicazione del T.U. si intendono per:

- "Amministrazioni pubbliche": le Amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le Autorità portuali (art. 2, comma 1, lett. a)).
- "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in Società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi [nel senso che possono essere dotati del diritto di voto ovvero che può ad essi essere riservata la nomina di un componente indipendente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di sorveglianza o di un Sindaco. La definizione di partecipazione è coerente con quella di cui all'art. 1, comma 6-bis, del Dlgs n. 58/98, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ([Cfr. Relazione illustrativa al "Testo unico" approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri (d'ora in avanti "Relazione illustrativa")] (ex art. 2, comma 1, lett. f)).

- "Società a controllo pubblico": le Società in cui una o più Amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo (art. 2, comma 1, lett. m)).
- Per controllo si intende, ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett. b):
- una delle situazioni descritte nell' art. 2359 del C.c.: [quindi] ipotesi prevista al n. 1 del comma 1 dell' art. 2359 citato, che considera "controllata" quella Società in cui una P.A. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nella sua Assemblea ordinaria (controllo di diritto); ipotesi prevista al n. 2 del menzionato comma 1, che fa assumere alla P.A. la veste di Ente "controllante" della Società in caso di possesso di un numero di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' Assemblea ordinaria (controllo di fatto); ipotesi prevista al n. 3 del ridetto comma 1, che considera controllata quella Società che è sotto influenza dominante di una P.A. in virtù dell' esistenza di particolari vincoli contrattuali (controllo contrattuale) [Ai fini dell' applicazione dei nn. 1) e 2) del comma 1 si computano anche i voti spettanti a Società controllate, a Società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi];

- la situazione che si verifica quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
 - "Società a partecipazione pubblica": le Società a controllo pubblico, nonché le altre Società partecipate direttamente da Amministrazioni pubbliche o da Società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n)).
- Nel "Testo unico" «la distinzione di base è quella tra società controllate, a cui si applicano la maggior parte delle norme [ivi previste] e società meramente partecipate, a cui se ne applicano solo alcune, relative all'azionista pubblico più che alle società» (Cfr. "Relazione illustrativa").
- "partecipazione indiretta": la partecipazione in una Società detenuta da un'Amministrazione pubblica per il tramite di Società o altri Organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima [il requisito del controllo da parte di un'Amministrazione (richiamato nella definizione di cui sopra) riguarda sia le Società che gli altri Organismi indicati (Cfr. "Relazione illustrativa")] (art. 2, comma 1, lett. g)).

Le differenze interpretative fra Codice civile e Tusp

Il dibattito interpretativo ha coinvolto la Corte dei Conti con orientamenti non conformi fra loro ed infine si è registrato l'intervento della sezione aut onomie in sessione riunite (Deliberazione n. 11 / 2019) che, dopo aver esposto le diverse posizioni assunt e dalle Sezioni di controllo locali e quella della "Struttura" del Mef - con l'Orientamento emanato ai sensi dell'art. 15 del Tusp - e dopo aver ricordato la funzione essenziale delle nozione di "Società a controllo pubblico" ai fini dell'applicazione del Tusp, conclude affermando "che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico, rilevante quale ambito di applicazione, sog gettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del Dlgs. n. 175 / 2016, che una o più Amministrazioni Pubbliche dispongano, in Assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Cod. civ.

Tale interpretazione porta a considerare che sono "a controllo pubblico" le Società i cui soci Pubbliche Amministrazioni detengono una somma di partecip azioni che sia superiore alla maggioranza dei voti assembleari, basandosi sui seguenti principi interpretativi:

- il primo, rappresentato da una nozione di "controllo" contenuta nel combinato disposto dell'art. 2, lett. m) e b), del "Testo Unico", differente rispetto a quella del Cod. civ., contenuta nell'art. 2359: pertanto, la nozione di "Società a controllo pubblico" si pone su un piano differente rispetto a quella del Cod. civ. di cui ne è deroga, in quanto presenta una gamma di fattispecie maggiori;
- il secondo, basato sul canone distintivo con la nozione del Cod. civ., in quanto "il Testo unico delle società pubbliche richiama, all'art. 2, senza esaurirla, la definizione codicistica, come palesato sia dalla lett. b), che vi aggiunge una fattispecie autonoma, che da lla lett. m), che, per indentificare una "società a controllo pubblico", consente che "una o più" Amministrazioni pubbliche, e non solo "una", dispongano dei voti o dei poteri di controllo previsti dalla precedente lett. b). Quest'ultima, a sua volta, richiama integralmente tutte le ipotesi, alternative, elencate nell'art. 2359 del Cod. civ. (oltre a introdurne una, già esposta, nuova e autonoma). Pertanto, in virtù del co mbinato disposto delle lett. b) e m) dell'art. 2 del "Testo Unico", possono essere qualificate come "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più" Amministrazioni dispongono della maggioranza dei vot i esercitabili in Assembla ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante)".

Osservatorio della Finanza e Contabilità degli Enti Locali

- Dall'Osservatorio della Finanza e Contabilità degli Enti locali che ha espresso il seguente indirizzo, ai sensi dell'art. 154, comma 2, del Tuel, sintetizzando le teorie più accreditate al riguardo.
- "Allo stato, dunque, il combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del Testo unico permette di ricondurre una società nel perimetro delle "società a controllo pubblico" allorché:
- una amministrazione pubblica dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercita un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso di tale amministrazione pubblica;
- 2. più amministrazioni pubbliche, in virtù di un coordinamento formalizzato in forza di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, dispongono congiuntamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercitano un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso unanime di tali amministrazioni pubbliche in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali (laddove per consenso unanime si intende l'espressione di una volontà collettiva unitaria, vincolante anche per le amministrazioni che abbiano espresso un dissenso minoritario);

sempreché non sussista l'influenza dominante del socio privato, anche unitamente ad alcune o tutte le amministrazioni socie."

Osservatorio della Finanza e Contabilità degli Enti Locali

- Si potrebbe essere indotti quindi a ritenere che sussista una sovrapposizione di piani interpretativi del fenomeno del "controllo" delle società a partecipazione pubblica che viene a distinguersi sotto il profilo funzionale in base all'obiettivo che si pone il compendio normativo in cui ricade: ognuno con caratteri propri. Si può allora affermare che sussista:
- Un controllo basato secondo la disciplina generale prevista dal cod. civ. che ha la propria fonte primaria nell'art. 2359 cod. civ.. Norma che rimane ferma al principio interpretativo in base al quale non è ipotizzabile un controllo congiunto di diritto, in quanto un solo socio deve avere la maggioranza dei voti assembleari affinché posso esercitare un'"influenza dominate" per l'esercizio del controllo;
- Un controllo "pubblico" secondo le disposizioni del "Tusp" nella interpretazione sopra riportate;
- Un controllo analogo (anche congiunto) che, sebbene riportato nelle stesse definizioni di cui all'art. 2 del "Testo Unico", trova la propria fonte normativa nel codice dei contratti e delle relative direttive comunitarie in materia di appalti e concessione, ed è finalizzato al controllo del servizio (in modo "analogo" a quello che la PA eserciterebbe sui propri servizi) quale requisito necessario per l'affidamento in house.

Considerazioni finali sul c.d. controllo pubblico

Rimane sentita l'esigenza di un intervento legislativo chiarificatore per evitare il paradosso della Società in house non a controllo pubblico.

Focus point:

Affidamento diretto a Società a controllo pubblico ex art. 5, comma 4 o 5, del «Codice dei Contratti pubblici».

Art. 3 (Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica)

Le Amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a Società, anche consortili, costituite in forma di Società per azioni o di Società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, comma 1) [vale riportare - ex art. 2, comma 1, lett. I) - che per "Società" si intendono: gli Organismi di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile ex art. 2, comma 1, lett. I)].

Nelle Società a responsabilità limitata a controllo pubblico, l' Atto costitutivo o lo Statuto in ogni caso prevede la nomina dell' Organo di controllo o di un Revisore. Nelle Società per azioni a controllo pubblico, la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio sindacale (art. 3, comma 2).

Art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)

Le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali Società (art. 4, comma 1).

["Si tratta (il riferimento è al contenuto del comma 1 citato) di un chiaro e stringente 'vincolo di scopo pubblico" (Cfr. Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale 16 marzo 2016 per l'esame dello Schema di Dlgs. recante "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica" e l'espressione del Parere – n. 00968/2016 - d'ora in avanti "Parere Consiglio di Stato"). Invece, la "Relazione illustrativa" definisce (in buona sostanza) l'enunciazione di cui al comma 1 "principio generale" per la costituzione di "Società a pubblica", ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di singole partecipazioni da parte di una P.A.].

Nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 1 [vedi scheda che precede], le Amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire Società e acquisire o mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (art. 4, comma 2):

[Nel "Parere Consiglio di Stato" si legge che: "L'importante novità dello Schema di Decreto è rappresentata dal comma 2 (dell'art. 4) che aggiunge a tale limite (cioè a quello di 'scopo pubblico') un ulteriore 'vincolo di attività". Mentre, nella "Relazione illustrativa" viene precisato che nel comma 2 - in aggiunta al citato "principio generale" - sono indicate specifiche ipotesi, mutuate dalla prassi applicativa e dalle regole desumibili dalla giurisprudenza nazionale ed europea, nelle quali la costituzione di Società a partecipazione pubblica, nonché l'acquisizione e il mantenimento delle partecipazioni da parte di una P.A., sono legittime.]

 a) produzione di un "servizio di interesse generale", ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

Per "servizi di interesse generale" si intendono: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le Amministrazioni pubbliche, nell 'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale (art. 2, comma 1, lett. h) [Nella definizione di "servizi di interesse generale" viene in evidenza che in essa è ricompresa anche quella di "servizi di interesse economico generale", mentre è ad essa estranea l'attività di realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, essendo il concetto di rete estraneo a quello di servizio (Cfr. "Relazione illustrativa")]. Ciò stante, vale precisare che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), per "servizi di interesse economico generale" si intendono: i "servizi di interesse generale" erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

- progettazione e realizzazione di un' opera pubblica sulla base di un Accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell' art. 193 del Dlgs. n. 50/16;
- c) realizzazione e gestione di un' opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un "servizio d' interesse generale" attraverso un contratto di partenariato di cui all' art. 180 del Dlgs. n. 50/16, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all' art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all 'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

[la "Relazione illustrativa" puntualizza che la disposizione di cui alla lett. d) del comma 2 dell' art. 4 non si riferisce alle sole Società "in house" (facendo intendere, ad avviso di chi scrive, che essa si rivolge, con riferimento al rapporto che si instaura tra P.A. socia e Società, alle Società "in house"; invece, con riferimento al tipo di attività esercitata, alle Società strumentali). La "Relazione illustrativa" specifica altresì che il Governo ha limitato la previsione di cui alla ridetta lett. d) ai "servizi strumentali", escludendo (all' atto pratico) che essa contempli anche le ipotesi di svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative];

 e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all' art. 3, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 50/16.

Per le Società di cui al comma 2, lett. d), del ridetto art. 4 (cioè quelle che svolgono l'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all' Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento) che sono sotto il controllo degli Enti Locali, vige il seguente divieto (art. 4, comma 5): esse non possono costituire nuove Società, né acquisire nuove partecipazioni in Società [è appena il caso di ricordare che il "Testo unico" in commento abroga l'art. 13 del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06 (c.d. "Decreto Bersani")].

Rispetto al citato divieto, bisogna tener conto, sia che esso non si applica alle Società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti Locali - salvo il rispetto degli obblighi di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento dei bilanci degli Enti partecipanti - sia che restano salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell' esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa.

Esclusività dell'oggetto sociale

Le Società "in house" [vale a dire le Società sulle quali un' Amministrazione esercita il "controllo analogo" o più Amministrazioni esercitano il "controllo analogo congiunto" ex art. 2, comma 1, lett. o), che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici da tali Amministrazioni ex art. 16, comma 1] hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle citate lett. a), b), d) ed e), di cui sopra. A tali Società viene imposto di operare in via prevalente con gli Enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4, comma 4). In realtà, la "prevalenza" è declinata in funzione di una certa percentuale di fatturato che la Società deve effettuare nello svolgimento dei compiti affidati dai soggetti "de quibus" (vedi successivo art. 16, comma 3).

✓ Le Società a partecipazione mista pubblico-privata di cui all'art. 17 (che sono costituite per le finalità di cui alla menzionata lett. c) hanno come oggetto sociale esclusivo della loro attività ciò che viene affidato, con il contratto di appalto o concessione, al partner privato a seguito della gara a doppio oggetto (artt. 4, comma 2 e 17, comma 1).

Partecipazione da parte di Amministrazioni pubbliche in Società Alcuni casi di deroga

Il "Testo unico" prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche, anche in deroga al vincolo di scopo pubblico di cui al comma 1 dell'art. 4, ma al solo fine di ottimizzare e valorizzare l' utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, di acquisire partecipazioni in Società tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. Le Società in cui le Amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni con i prefati conferimenti in natura devono avere però obbligatoriamente per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni medesime (art. 4, comma 3).

Il Legislatore delegato, comunque:

ammette la possibilità di costituire Società o Enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (Ce) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del Regolamento (Ce) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 20 14 (art. 4, comma 3) - esempio, i "Gal" e dal 1° gennaio 2019 anche i "Gruppi di azione locale Leader", in attuazione dell'art. 42 del Regolamento (CE) n.1305/2013 (art. 1, comma 722, della Legge n. 145/2018).

- consente alle P.A. di avere partecipazioni in Società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, comma 7);
- è fatta salva la possibilita' di costituire, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Dlgs. n. 297/99, le Societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, comma 9, della Legge n. 240/10, nonche' quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilita', per le Universita', di costituire Societa' per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (comma 8);
- ammette la possibilità che sia deliberata con apposito Dpcm. previa proposta del Mef o dell'Organo di vertice dell'Amministrazione partecipante motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta (anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'art.18), l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle previsioni dell'art. 4 a singole Società a partecipazione pubblica. Ai fini della predetta esclusione però l'attività della Società deve rispettare il vincolo di scopo pubblico di cui al comma 1 dello stesso art. 4. Inoltre, vige l'obbligo di trasmettere il suddetto Dpcm. alle Camere per la comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti (art. 4, comma 9).

- I Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'art. 15, comma 1, nonche' alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
- 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilita' per le Amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis del Dl. n. 138/11, anche fuori dall'Ambito territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purchè l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'art. 20, comma 2, lett. e). Resta fermo quanto previsto dall'art. 16.
- 9-ter. E' fatta salva la possibilita' per le Amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1% del capitale sociale, in societa' bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del Tub (Dlgs. n. 385/93), senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

Art. 7 (Costituzione di Società a partecipazione pubblica)

La Deliberazione di partecipazione di un 'Amministrazione pubblica alla costituzione di una "Società a partecipazione pubblica" [atto chiaramente differente dall' atto costitutivo della Società stessa (Cfr. "Relazione illustrativa")], è adottato con:

.

- c) <u>Deliberazione del Consiglio comunale, in caso di partecipazioni</u> comunali;
- d) Delibera dell' Organo amministrativo dell' Ente, negli altri casi di partecipazioni pubbliche diverse da quelle statali e regionali [in tale ipotesi sono ricomprese anche le Città metropolitane (come specificato nella "Relazione illustrativa") (art. 7, comma 1).

L'atto deliberativo, per la fattispecie di cui trattasi:

- ➢rispetto agli obblighi motivazionali, è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 1 (art. 7, comma 2);
- contiene l'indicazione degli elementi essenziali dell' Atto costitutivo. come previsti dagli artt. 2328 e 2463 Cc., rispettivamente per le Società per azioni e per le Società a responsabilità limitata (art. 7, comma 3) [Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all' Atto costitutivo di soci privati, questi ultimi sono scelti a norma dell' art. 5, comma 9, del Digs. n. 50/16 (art. 7, comma 5). Il comma 9 dell' art. 5 dell' appena citato Decreto testualmente prevede che, "nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di Società miste per la realizzazione e gestione di un' opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un 'servizio di interesse generale', la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica"];
- è pubblicato sui siti istituzionali dell'Amministrazione pubblica partecipante (art. 7, comma 4).

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (ai sensi dell'articolo 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

atto Senato 2469, da assegnare

Art. 9 - Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate

Art. 9 (Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate) 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "
- 4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2, si applicano anche se le Amministrazioni pubbliche acquistano partecipazioni in Società quotate, alla condizione però che la prefata operazione comporti l'acquisto della qualità di Socio (art. 8, comma 3). Quindi, le operazioni successive, come la sottoscrizione di aumenti di capitale, ne rimangono escluse (Cfr. "Relazione illustrativa").

Art. 9 (Gestioni delle partecipazioni pubbliche)

Con riferimento alla gestione delle partecipazioni pubbliche, i diritti di socio sono esercitati:

- per le partecipazioni pubbliche statali, dal Mef, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale (art. 9, comma 1);
- per le partecipazioni regionali, secondo la disciplina stabilita dalla Regione titolare delle partecipazioni (art. 9, comma 2);
- per le partecipazioni di Enti Locali, dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato (art. 9, comma 3);
- •in tutti gli altri casi, dall' Organo amministrativo dell' Ente (art. 9, comma 4).

Art. 5 (Oneri di motivazione analitica)

L'atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica [anche nelle ipotesi di costituzione di una Società per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) - vedi scheda n. 11], nonché di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni pubbliche in Società già costituite - con l'eccezione dei casi in cui la costituzione di una Società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative [che ovviamente possono essere anche regionali (vedi "Relazione illustrativa"] - deve essere analiticamente motivato con riferimento:

✓ alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all' art. 4.



Nella motivazione vanno pure evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta dell' utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità:

di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate (rispetto ad altre forme organizzative),

<u>di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato</u> (ovvero dei servizi affidati).

La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1).

Il suddetto atto deliberativo (cioè quello di cui alla scheda che precede) [che si distingue, ovviamente, dall' Atto costitutivo della Società (Cfr. "Relazione illustrativa")] dà atto della compatibilità dell' intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle Imprese (art. 5, comma 2, primo periodo)

Quale adempimento preliminare all'adozione dell'atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, nonché di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già costituite, gli Enti Locali sono tenuti a sottoporre lo Schema dello stesso atto a forme di consultazione pubblica (art. 5, comma 2, secondo periodo).

Con riferimento alle modalità cui tenere la citata consultazione, giova precisare che tale materia rientra nell'autonomia delle singole Amministrazioni (Cfr. "Relazione illustrativa").

Invece, tutte le Amministrazioni pubbliche (ovviamente in fase successiva alla sua adozione) hanno l'obbligo di inviare l'atto deliberativo «de quo» (art. 5, comma 3):

alla Corte dei conti, a fini conoscitivi [per gli atti delle Regioni e degli Enti Locali, nonché dei loro Enti strumentali, è competente la Sezione regionale di Controllo (art. 5, comma 3)];

all' Agcom, che può esercitare i poteri di cui all' art. 21-bis della Legge n. 287/90

È altresì necessaria una previa Deliberazione, da adottarsi secondo le modalità indicate nell'art. 7, comma 1, per le seguenti fattispecie:

√a) modifiche di clausole dell 'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; b) trasformazione della società; c) trasferimento della sede sociale all'estero; d) revoca dello stato di liquidazione (art. 7, comma 7);

Per le fattispecie di cui sopra, resta fermo che il relativo atto deliberativo, rispetto agli obblighi motivazionali, è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 1.

Art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni)

Le partecipazioni dirette e indirette che, alla data di entrata in vigore del "Testo unico", sono detenute dalle Amministrazioni pubbliche in Società che hanno le caratteristiche che seguono, sono alienate [oppure, le medesime Società sono oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione (mediante messa in liquidazione)]:

- Società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie consentite [va verificata quindi la compresenza del "vincolo di scopo pubblico" e del "vincolo di attività" (vedi schede da n. 9 a 12), tenendo conto delle ipotesi di deroga previste dagli artt. 4, commi 3, 6, 7, 8 e 9, e 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7];
- Società che non soddisfano i requisiti che secondo il ridetto "Testo unico" sono necessari per l'adozione dell'atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già costituite (vedi Schede n. 23 e 24, con riferimento all'art. 5, commi 1 e 2);

Ai fini della revisione "straordinaria" delle partecipazioni di cui alla scheda che precede, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del "Testo unico", ciascuna Amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute (alla data di entrata in vigore del "Testo Unico"), direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, secondo periodo).

L'esito della ricognizione, in ogni caso, va comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del Dl. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14 [la comunicazione dovrebbe quindi essere effettuata al Dipartimento del Tesoro del Mef attraverso il "Portale Tesoro" (https://portaletesoro.mef.gov.it)]. Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, ed alla Struttura di cui all'art. 15 (art. 24, comma 1, terzo e quarto periodo).

Il comma 2 dell'art. 24 prevede che **per** le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/14 (**Enti Locali** compresi) **il Provvedimento motivato di cui alla scheda che precede costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/14 [pur rimanendo valevoli i termini ivi previsti, compreso quello del 31 marzo 2016 per la predisposizione della Relazione sui risultati conseguiti dal "Piano operativo" ex comma 612, dell'art. 1 citato (Relazione che era da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione)].**

Il prefato provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 conoscitivi [per gli atti delle Regioni e degli Enti Locali, nonché dei loro Enti strumentali, è competente la Sezione regionale di Controllo, nonché alla Struttura di cui all'art. 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente art. 24 (art. 24, comma 3).

Con riferimento all'alienazione di partecipazioni sociali individuate in sede di ricognizione "straordinaria", vale il principio generale di cui all' art. 10.

Il citato art 10 prevede che:



✓Gli atti deliberativi aventi ad oggetto I ' alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all' art. 7, comma 1 [vedi scheda n. 19] (art. 10, comma 1).

✓L' alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di Deliberazione motivata dell' Organo competente ai sensi del comma 1 (cioè del Consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; dell' Organo amministrativo dell' Ente, negli altri casi di partecipazioni pubbliche diverse da quelle statali e regionali), che dà analiticamente atto della convenienza economica dell' operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo comunque il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo Statuto (art. 10, comma 2).

Sul punto, val quanto precisare che la "Relazione illustrativa" lascia intendere come l'eccezionalità della negoziazione diretta può riguardare, non solo la convenienza economica, ma anche altri fattori eccezionali legati, per esempio:

- -al contesto economico e sociale;
- -alle prospettive di mercato;
- -alle esigenze di aggregazione.

Sempre con riferimento all' alienazione di partecipazioni sociali individuate in sede di ricognizione "straordinaria", l' alienazione deve avvenire entro 1 anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 dell' art. 24 in commento (ciò dovrebbe significare che la vendita va eseguita entro 1 anno dall' adozione del provvedimento di ricognizione), come indicato all' art. 24, comma 4.

Se dalla ricognizione "straordinaria" di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, l'Amministrazione pubblica individua partecipazioni da alienare, e queste poi non sono alienate nei termini previsti (vedi scheda che precede); oppure, se entro 6 mesi dall'entrata in vigore del "Testo unico" la stessa Amministrazione non adotta alcun atto ricognitivo nonostante abbia partecipazioni da alienare perché non rispondenti ai prescritti parametri legislativi (art. 24, comma 5):



si determinano gli effetti di cui alla scheda che segue

L'Amministrazione pubblica socia non può più esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e la partecipazione (sia per le Spa che per le Srl) è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, del Cc. [quindi, il valore di liquidazione delle azioni o quote è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se presenti), tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni o quote)]. Ciò posto, le azioni o quote sono liquidate sequendo (non solo per le Spa, ma anche per le Srl) il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Cc., facendo salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione da parte dell'Amministrazione pubblica.

[Giova ricordare che l'art. 2437-quater citato testualmente prevede che "gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli Amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2357. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della Società. [comma 6]

[La Deliberazione (di riduzione) può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la Società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione]; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie" [comma 7]].

Rispetto a quanto finora esposto, occorre precisare che:

✓Nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell' art. 2437-quater del Cc. [vedi parte evidenziata in neretto della scheda che precede)], ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una Società unipersonale, la Società è posta in liquidazione (art. 24, comma 6).

In proposito, è opportuno riportare che nella "Relazione illustrativa" si trova conferma che - per la procedura di liquidazione delle Società a partecipazione pubblica - vanno seguite le norme del Codice civile.

✓Nell' ambito della ricognizione "straordinaria", le partecipazioni che hanno le caratteristiche per essere alienate sono da individuare anche fra quelle acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali (art. 24, comma 7).

Legge di bilancio 2019

Art. 1, comma 723, della Legge n. 145/2018:

- «Al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, all'articolo 24, dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."

Partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni e norma sospensiva dell'obbligo di cessione e di divieto di esercizio dei diritti di voto

Corte dei conti Valle d'Aosta, Delibera n. 7 del 31 luglio 2019

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere riguardante l'applicabilità della deroga, prevista dall'art. 1, comma 723 della Legge n. 145/2018 ("Legge di bilancio 2019"), che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 24 del Dlgs. n. 175/2016, all'obbligo di alienazione delle Società inserite nel "Piano di revisione straordinaria" approvato ai sensi dell'art. 24 del Tusp, commi 4 e 5, senza l'applicazione delle relative sanzioni.

La Sezione rileva che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con la Legge n. 145/2018 il Legislatore è intervenuto sulla disciplina delle Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche al fine di attenuare la portata di alcuni obblighi concernenti, in particolare, la revisione delle partecipazioni detenute, concedendo un più ampio lasso temporale per la regolarizzazione delle suddette partecipazioni.

Infatti, il comma 723 della Legge n. 145/2018 ha integrato il Tusp, introducendo, all'art. 24, il comma 5-bis, che ha previsto la sospensione dell'efficacia, fino al 31 dicembre 2021 del comma 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'art. 24 del Tusp nel caso di Società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)

Fermo restando quanto previsto ai fini della revisione "straordinaria" delle partecipazioni di cui all'art. 24, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 (vedi le due schede successive), un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20, comma 1).



L'operazione di razionalizzazione periodica di cui al periodo che precede deve essere effettuata a decorrere dall'anno 2018, avendo a riferimento la situazione al 31 dicembre 2017 (art. 26, comma 11).

Il Legislatore delegato ha inteso far ripetere il prefato meccanismo di verifica e monitoraggio annualmente, e non in lasso temporale più ampio, tenuto conto che la replica dell adempimento non dovrebbe essere particolarmente gravosa per le Amministrazioni pubbliche, stante le poche variazioni che possono aversi da un anno all'altro (Cfr. "Relazione illustrativa).

I Piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati se, dall'analisi di cui sopra, le Amministrazioni pubbliche rilevino (art. 20, comma 2):

▶ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite [va verificata quindi per le Società in cui si detengono partecipazioni la compresenza del "vincolo di scopo pubblico" e del "vincolo di attività" (vedi I Parte del paragrafo, con riferimento all'art. 4, commi 1 e 2), tenendo conto delle ipotesi di deroga previste dagli artt. 4, commi 3, 6, 7, 8 e 9, e 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)

Fermo restando quanto previsto ai fini della revisione "straordinaria" delle partecipazioni di cui all'art. 24, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 (vedi le due schede successive), un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20, comma 1).



L'operazione di razionalizzazione periodica di cui al periodo che precede deve essere effettuata a decorrere dall'anno 2018, avendo a riferimento la situazione al 31 dicembre 2017 (art. 26, comma 11).

Il Legislatore delegato ha inteso far ripetere il prefato meccanismo di verifica e monitoraggio annualmente, e non in lasso temporale più ampio, tenuto conto che la replica dell' adempimento non dovrebbe essere particolarmente gravosa per le Amministrazioni pubbliche, stante le poche variazioni che possono aversi da un anno all'altro (Cfr. "Relazione illustrativa).

I Piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati se, dall'analisi di cui sopra, le Amministrazioni pubbliche rilevino (art. 20, comma 2):

▶ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite [va verificata quindi per le Società in cui si detengono partecipazioni la compresenza del "vincolo di scopo pubblico" e del "vincolo di attività" (vedi I Parte del paragrafo, con riferimento all' art. 4, commi 1 e 2), tenendo conto delle ipotesi di deroga previste dagli artt. 4, commi 3, 6, 7, 8 e 9, e 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

- Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro [per il triennio 2017-2019 la soglia da raggiungere è di 500.000 Euro e non più di
- 1.000.000];
- partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un "servizio d' interesse generale" che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti
- [in questo caso, il Legislatore delegato ha ritenuto di considerare rilevante, per questo tipo di Società, il carattere strutturale della perdita ripetuta in più esercizi (Cfr. " Relazione illustrativa")];
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all' art. 4.

Sia il provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle Società, sia (l'eventuale) Piano di razionalizzazione, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Dl. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14 [la trasmissione dovrebbe quindi essere effettuata al Dipartimento del Tesoro del Mef attraverso il "Portale Tesoro" (https://portaletesoro.mef.gov.it)]. Con la prefata procedura i ridetti provvedimenti sono resi disponibili alla Struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del "Testo unico" (prevista, come detto, dall'art. 15) e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 (art. 20, comma 3).

Le Amministrazioni pubbliche che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano (presumibilmente entro lo stesso termine del 31 dicembre) ai predetti soggetti, a prescindere dalle informazioni che le Amministrazioni medesime sono tenute ad inviare al Mef ai sensi del comma 4 dell'art. 17 citato (art. 20, comma 1, ultimo periodo).

Se il Piano di razionalizzazione viene adottato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla Struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del "Testo unico" (prevista, come detto, dall'art. 15) e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 (art. 20, comma 4).

SANZIONI

La mancata adozione dei prefati atti (cioè quelli di cui ai citati commi da 1 a 4 dell'art. 20 in commento) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 a un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile (art. 25, comma 7, primo periodo).

I Piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. Nell'ambito dell'operazione di razionalizzazione periodica, gli atti di scioglimento delle Società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel "Testo unico", dalle disposizioni del Codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della Società o l'acquisto della partecipazione (art. 20, comma 5).

Rispetto all'attuazione della razionalizzazione "periodica" delle partecipazioni, resta fermo quanto previsto nell'art. 1, comma 568-bis, della Legge n. 147/13 (art. 20, comma 6) e nell'art. 1, commi da 611 a 616, della Legge n. 190/14 (art. 20, comma 8).

Al contempo, però, il comma 7 dell'art. 20 prevede che si applicano i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 24, che a loro volta richiamano (solo in parte) anche i commi di cui sopra (vedi precedenti schede relative all'art. 24).

Inoltre, con riferimento alla dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di Enti pubblici non territoriali, rimangono ferme altresì le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1-ter, del Dl. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11 (art. 20, comma 8).

Art. 25 (Disposizioni transitorie in materia di personale)

Le Società a controllo pubblico effettuano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del "Testo unico" (prorogato al 30.09.2017), una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto nell'art. 24 ("Revisione straordinaria delle partecipazioni"). L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti è trasmesso alla Regione nel cui territorio la Società ha sede legale, secondo modalità stabilite da un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Mef. Le Regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti (c.d. "1° elenco") e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal Decreto menzionato (art. 25, commi 1 e 2).

LIMITI ALLE ASSUNZIONI

Fino al 30 giugno 2018, le Società a controllo pubblico non potevano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo - con le modalità indicate nel prefato Decreto - dagli elenchi gestiti dalle Regioni e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (art. 25, comma 4).

DEROGA

Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi "de quibus", le Regioni, fino alla scadenza del termine di trasmissione del "1" elenco" all'Agenzia nazionale per le Politiche del lavoro, ovvero la stessa Agenzia, successivamente a tale trasmissione e fino al 30 giugno 2018, potevano autorizzare l'avvio di procedure di assunzioni (a tempo indeterminato) come previste dall'art. 19. Per le Società controllate dallo Stato l'autorizzazione di cui sopra è invece accordata (in tutto l'arco temporale fino al 30 giugno 2018) dal Mef (art. 25, comma 5).

SANZIONI

I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni dell'art. 25 sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 Cc. [denunzia dei fatti al Tribunale] (art. 25, comma 6).

ESCLUSIONI

Dall'applicazione dell'art. 25 vengono escluse le Società a prevalente capitale privato di cui all'art. 17 (Società a partecipazione mista pubblico-privata) che producono "servizi di interesse generale" e che nei 3 esercizi precedenti hanno prodotto un risultato positivo (art. 25, comma 7).

Testo Unico delle società partecipate



Relatore: **Simone Chiarelli** simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638



https://formazione.omniavis.com/

https://formazione.omniavis.com/courses/cod785



Diretta e registrazione



100 QUIZ

Quiz per concorsi in Comune (cat. C/D)

Enti Locali, diritto e procedimento amministrativo, semplificazione e DPR 445/2000, pubblico impiego, appalti e contratti, GDPR e privacy



https://formazione.omniavis.com/courses/diz01



Coordinamento e redazione a cura di Simone Chiarelli

DIZ 01

Dizionario giuridico completo



Il dizionario viene continuamente aggiornato con nuove voci - https://www.formazione.omniavis.com

"Seguimi anche su ..."

https://www.youtube.com/omniavisformazione

https://www.facebook.com/groups/concorsiPA

https://community.omniavis.it/





"Seguimi anche su ..."

https://www.youtube.com/omniavisformazione

https://www.facebook.com/groups/concorsiPA

https://community.omniavis.it/

Ulderico Izzo

